



- Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein

Berna, 01.10.2024

Lettera informativa 2018/1.2¹:

Guida sull'ispezione di aziende soggette ad autorizzazione secondo l'articolo 21 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

1 Situazione iniziale

Per l'attuazione dell'accordo veterinario con l'UE (e della soppressione dei controlli delle merci alla frontiera) è importante che le disposizioni relative all'obbligo di autorizzazione per le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale siano applicate in tutto il Paese con la massima uniformità possibile, e in sintonia con il diritto UE.

Per raggiungere più facilmente questo scopo, la presente lettera informativa contiene tutti gli elementi rilevanti per l'ispezione delle aziende alimentari (ad eccezione dei macelli) contenuti nelle diverse ordinanze, oltre a ulteriori informazioni riguardanti la procedura e il rilascio dell'autorizzazione. La lettera informativa funge da guida per l'ispezione delle aziende che, sulla base della domanda di autorizzazione presentata, sono state classificate come soggette 'ad autorizzazione.

2 Basi legali²

Le aziende considerate soggette ad autorizzazione³ secondo l'articolo 11 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e secondo l'articolo 21 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) devono essere ispezionate conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 17 dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042) e devono soddisfare i requisiti del controllo autonomo di cui agli articoli 73–85 ODerr.

¹ Aggiornata al 01.10.2024 (gli allegati «Modulo e tabella di notifica delle aziende autorizzate» e «Modello di decisione» sono stati rimossi dalla presente lettera informativa).

² Modifiche dei riferimenti giuridici il 24.04.2024.

³ Cfr. lettera informativa 2017/4 dell'USAV: Attuazione degli articoli 20 e 21 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (obbligo di notifica e di autorizzazione)

Conformemente all'articolo 18 OELDerr l'azienda a cui è stata concessa l'autorizzazione riceve un numero di autorizzazione, che deve essere indicato quale componente del marchio d'identificazione di cui agli articoli 36–38 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). L'autorità cantonale di esecuzione inserisce il numero di autorizzazione, compresi i codici e le voci di complemento, nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione ai sensi dell'ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d'informazione per la filiera agroalimentare (O-SIFA; RS 916.408).

3 Autorizzazione

3.1 Domanda di autorizzazione

Le aziende soggette 'ad autorizzazione devono inoltrare la relativa domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) descrizione dell'azienda, compresi il nominativo della persona responsabile di cui all'articolo 2 ODerr e organigramma;
- b) planimetria, con gli itinerari del personale e delle merci, descrizione degli spazi e dei macchinari, piano delle zone igieniche (se previsto);
- c) dati sull'azienda e i suoi prodotti (es. età degli edifici, dimensioni, genere e quantità dei prodotti, personale addetto alla produzione e organico totale);
- d) dati sulla rintracciabilità (indicazione della partita, livello di dettaglio dell'azienda, art. 83 ODerr);
- e) prova della buona prassi procedurale di cui agli articoli 76 e 77 ODerr mediante procedure aziendali conformi ai principi HACCP o mediante le linee direttive della buona prassi procedurale approvate dall'USAV;
- f) dati sulla campionatura e l'analisi (es. piano di campionatura).

3.2 Ispezione ai fini dell'autorizzazione

Subito dopo aver ricevuto la domanda di autorizzazione, l'autorità cantonale di esecuzione ne verifica la completezza e la correttezza formale. Prima di decidere in merito all'autorizzazione, ispeziona sul posto l'azienda in maniera approfondita. Se le attività dell'azienda soggetta ad autorizzazione riguardano soltanto le derrate alimentari di origine animale, sono tutte soggette ad autorizzazione. Se l'azienda in questione svolge anche attività che riguardano derrate alimentari non di origine animale, queste attività sono invece escluse dall'obbligo. Tutti i criteri elencati di seguito devono essere oggetto di ispezione e valutazione per le attività soggette ad autorizzazione. La frequenza delle ispezioni successive è stabilita in funzione dei rischi.

L'azienda deve essere sottoposta a un controllo di base almeno una volta nell'intervallo massimo definito nell'allegato 1 dell'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso per la loro categoria di azienda (art. 7 cpv. 1 OPCNP)⁴.

' In caso di estensione delle attività soggette 'ad autorizzazione va effettuata un'ispezione approfondita delle attività per cui occorre una nuova autorizzazione.

In virtù dell'articolo 10 capoverso 5 lettera a ODerr, per valutare le aziende di estivazione, in particolare riguardo ai requisiti per i locali e l'azienda, deve essere applicato il capitolo 6 dell'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI; RS 817.024.1).

⁴ Frequenza dei controlli modificata il 24.04.2024 con rimando all'OPCNP.

A. Controllo autonomo (art. 73–85 ODerr)

- a) Procedure aziendali conformi ai principi HACCP o linee direttive della buona prassi procedurale approvate dall'USAV;
- b) rintracciabilità;
- c) procedura in caso di ritiro e richiamo;
- d) documentazione del controllo autonomo;
- e) campionatura e analisi;
- f) eventualmente analisi delle zoonosi nell'ambito del programma di sorveglianza.

B. Derrate alimentari

- a) caratterizzazione (marchio d'identificazione), indicazioni e presentazione, imballaggio compresi i materiali (art. 12, 36, 40 ODerr, art. 19 ORI, prescrizioni dell'OID);
- b) condizioni e qualità delle materie prime e delle derrate alimentari (art. 8, 10, 11 ODerr);
- c) risultati delle analisi (art. 81 ODerr), criteri specifici delle relative ordinanze;
- d) criteri contenutistici specifici delle relative ordinanze.

C. Processi e attività

- a) igiene della produzione (art. 8, 10, 27, 29 ODerr; art. 3, 6, 11, 13, 17, 19, 24–30, 49 ORI):
 - i. consegna delle materie prime e della merce,
 - ii. deposito,
 - iii. trattamento,
 - iv. procedimenti termici e trasformazione,
 - v. consegna, veicoli,
 - vi. separazione pulito/sporco,
 - vii. regolazione e controllo della temperatura,
- b) pulizia e disinfezione (art. 10 ODerr; art. 6, 7, 11, 12 ORI);
- c) smaltimento dei rifiuti (art. 15 ORI; ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale OSOAn; RS 916.441.22);
- d) igiene e salute del personale, abiti da lavoro (art. 20, 21 ORI);
- e) formazione del personale (art. 22 ORI);
- f) rifornimento idrico, garanzia e verifica (art. 16 ORI);
- g) misure antiparassitarie (art. 6, 7 ORI).

D. Requisiti per i locali e l'azienda

- a) requisiti degli edifici e dell'ambiente circostanze (art. 6, 28 ORI)
elementi edilizi (condizioni e manutenzione di pavimenti, pareti e soffitti), spazio a disposizione (art. 10 ODerr, art. 6, 7, 11, 13 ORI);
- b) accesso a edifici e locali (art. 23 ORI);
- c) condizioni / manutenzione di attrezzature e impianti di produzione (art. 6–8, 10, 13 ORI);
- d) locali per il personale, inclusi spogliatoi e servizi igienici (art. 9, 20 ORI);
- e) dispositivi di lavaggio delle mani (art. 9, 28 ORI);
- f) itinerari del personale e delle merci (art. 3, 7, 8, 12, 17, 19, 28 ORI);
- g) ventilazione (art. 10 ORI).

3.3 Rilascio dell'autorizzazione

Se i requisiti in materia di diritto sulle derrate alimentari determinanti per l'attività in questione sono soddisfatti, l'autorità di esecuzione rilascia l'autorizzazione e il numero di autorizzazione tramite una decisione (cfr. allegato 2). Se nell'ambito dell'ispezione constatata lacune, può rilasciare l'autorizzazione a condizione che le lacune siano colmate entro sei mesi. Se ciò non avviene entro il termine stabilito, l'autorizzazione decade.

L'autorizzazione d'esercizio ha durata indeterminata e può essere sospesa o revocata in casi motivati. Occorre osservare in merito le relative prescrizioni della lettera informativa dell'USAV 2017/4: Attuazione degli articoli 20 e 21 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (obbligo di notifica e di autorizzazione).

4 Assegnazione di un numero di autorizzazione⁵

Per il numero di autorizzazione sono utilizzati i numeri seguenti:

- aziende riconosciute per l'esportazione secondo l'OITE⁶: numero di esportazione OITE
- aziende ammesse secondo l'OQL⁷ del 7.12.1998: numero di ammissione a quattro cifre⁸
- aziende con numero S secondo l'OQL del 7.12.1998: numero RIS⁹
- altre aziende con numero RIS che inizia con prefisso A: numero RIS con o senza prefisso
- altre aziende con numero RIS che inizia con prefisso ≠ A: numero RIS con prefisso

Il numero di autorizzazione si riferisce solitamente a un'azienda specifica in una determinata sede. Qualora l'azienda disponga di più sedi dove sono svolte attività soggette ad autorizzazione, ciascuna sede deve essere autorizzata e riceve un suo numero di autorizzazione.

Se, nella stagione di estivazione, un'azienda di estivazione tratta derrate alimentari di origine animale in più pascoli e se tale azienda non rientra nelle deroghe all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 21 ODerr, sono soggette ad autorizzazione in linea di principio tutte le sedi dove vengono trattate derrate alimentari di origine animale. Per questioni di proporzionalità, a determinate condizioni è possibile rinunciare al rilascio di un proprio numero di autorizzazione a ciascuna sede di produzione. Per poter servirsi di tale deroga è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- nell'autorizzazione d'esercizio va designata la sede principale dell'azienda di estivazione nella stagione di estivazione. Tale sede è determinante per il numero RIS da indicare nella notifica dell'autorizzazione;
- nell'autorizzazione d'esercizio vanno elencate tutte le sedi i cui prodotti sono caratterizzati con il numero di autorizzazione;
- nell'autorizzazione d'esercizio vanno indicate le attività svolte nelle singole sedi e le specie animali che vi sono autorizzate;

⁵ Indicazione riguardante il prefisso nel numero RIS inserita il 24.04.2024.

⁶ Numero di controllo ufficiale rilasciato alle aziende di esportazione riconosciute ai sensi dell'art. 70 cpv. 3 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916:443:11; abrogata il 1° luglio 2007)

⁷ Ordinanza sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0; abrogata il 1° gennaio 2007)

⁸ Per le fusioni è necessario seguire la seguente procedura:

- un'azienda esistente subisce modifiche strutturali → il numero dell'azienda viene mantenuto;
- viene creata una nuova azienda in un Comune in cui precedentemente esisteva un'azienda che viene ceduta a favore della nuova azienda → viene trasferito il numero dell'azienda precedente;
- viene creata una nuova azienda in un Comune in cui precedentemente non esisteva alcuna azienda → il numero RIS viene utilizzato come numero di autorizzazione.

⁹ RIS = registro delle imprese e degli stabilimenti

- soltanto nelle sedi che soddisfano i requisiti per l'autorizzazione possono essere trattate derrate alimentari di origine animale;
- la persona responsabile garantisce che nelle sedi che non soddisfano i requisiti non siano trattate derrate alimentari di origine animale caratterizzate con il marchio d'identificazione;
- l'autorizzazione è revocata se la sede principale non soddisfa più i requisiti per l'autorizzazione d'esercizio;
- deve essere garantita la rintracciabilità di tutti i prodotti fino alla sede in cui sono prodotti.

5 Marchio d'identificazione

Le derrate alimentari di origine animale provenienti da aziende autorizzate devono essere caratterizzate con il marchio d'identificazione che serve a garantirne la rintracciabilità. Tale marchio ha forma ovale ed è composto dall'abbreviazione del Paese «CH» e dal numero di autorizzazione. Va apposto sulle derrate alimentari conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 36–38 OID.

Il marchio d'identificazione può essere apposto anche su prodotti che pur essendo fabbricati nella sede di produzione autorizzata non sono soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 21 ODerr.

6 Notifica delle aziende autorizzate per ASAN¹⁰

Le autorità cantonali di esecuzione notificano le aziende autorizzate all'USAV tramite ASAN. Eventuali modifiche delle autorizzazioni (ad es. cessazione dell'azienda, mutazioni) vengono registrate direttamente nel sistema dall'autorità cantonale di esecuzione.

L'USAV pubblica in Internet gli elenchi delle aziende autorizzate e offre assistenza in caso di problemi con il sistema. Tali elenchi contengono i dati seguenti:

- numero RIS o eventualmente numero di autorizzazione;
- nome e indirizzo dell'azienda;
- sezioni autorizzate;
- categorie / attività autorizzate;
- specie animali autorizzate;
- osservazioni.

Se necessario, è possibile inserire ulteriori osservazioni.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dr. Michael Beer
Vicedirettore

¹⁰ Procedura delle notifiche delle aziende autorizzate modificata il 24.04.2024.